

Provincia di AVELLINO



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DELL'AREA SOSTA CAMPER

Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. del / /2016

indice

- **ARTICOLO 1 –Ubicazione dell'area sosta camper**
- **ARTICOLO 2 –Riferimenti normativi**
- **ARTICOLO 3 –Gestione dell'area camper**
- **ARTICOLO 4 –Accesso nell'area camper**
- **ARTICOLO 5 –Modalità di accesso all'area camper**
- **ARTICOLO 6 –Obblighi e divieti**
- **ARTICOLO 7 –Responsabilità**
- **ARTICOLO 8 –Sanzioni**
- **ARTICOLO 9 –Disposizioni finali**

- **ARTICOLO 1 – Ubicazione dell'area sosta camper**

1. Il presente regolamento disciplina l'utilizzazione dell'area sosta camper, di seguito denominata "area camper", sita in Via Donato Antonio Mottola (area ex prefabbricati)
2. Lo spazio, della superficie complessiva di circa 2000 mq, è dotato di illuminazione, con camper service, colonnine per l'allaccio dell'elettricità, acqua potabile e pozzetti di carico e scarico.
3. L'area è costituita da n. 33 (trentatre) piazzole ed è ubicata in prossimità del centro abitato.

- **ARTICOLO 2 – Riferimenti normativi**

1. L'area camper è disciplinata dalla seguente normativa:
 - Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni "Codice della Strada";
 - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni
 - "Regolamento di attuazione del Codice della Strada";
 - Legge regionale 8 agosto 2014 n. 18 "organizzazione del sistema turistico in Campania";
2. La modifica o l'abrogazione dei riferimenti normativi menzionati e l'emanazione di nuove norme in materia comporteranno l'adeguamento del presente regolamento ai sensi e con le modalità della normativa vigente.

- **ARTICOLO 3 – Gestione dell'area camper**

1. Il Comune gestisce direttamente l'area camper avvalendosi eventualmente della collaborazione delle associazioni locali, regolarmente iscritte all'albo regionale, che operano per la promozione culturale, turistica e sportiva, secondo lo spirito e gli intenti che hanno favorito la realizzazione della struttura, ovvero può affidare la gestione a terzi.
2. Gli eventuali rapporti di collaborazione con le associazioni locali saranno disciplinati mediante apposita convenzione da approvare con atto di Giunta comunale.
3. Le modalità di gestione, gli adempimenti per gli obblighi di registrazione e trasmissione ai fini della rilevazione statistica (art. 43, comma 1, L.R. 9/2006), le

tariffe per l'utilizzo dell'area camper, saranno stabilite dalla Giunta comunale con proprio atto.

• **ARTICOLO 4 – Accesso nell'area camper**

1. La sosta all'interno dell'area camper è consentita solo all'autocaravan definite dall'articolo 54 comma 1 lettera m) del Decreto Legislativo 285/1992: “veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto ed all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente” e non sono ammesse roulotte, tende e simili. L'autocaravan devono quindi poggiare sul suolo solo con le ruote.
2. L'accesso all'area camper è comunque garantita anche a coloro che vogliono effettuare esclusivamente lo scarico delle acque reflue ed il carico dell'acqua.
3. I trasgressori saranno sanzionati ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento ed allontanati.
4. L'accesso all'area camper potrà essere interdetto con ordinanza comunale mediante l'apposizione di necessaria segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata ai sensi dell'art. 159 del Codice della Strada, qualora sia necessario eseguire lavori di pulizia, manutenzione o altro.

ARTICOLO 5 – Modalità di accesso all'area camper

5. L'area camper è attrezzata per ospitare fino ad un massimo di n 33 autocaravan contemporaneamente.
6. Coloro che accedono all'area e vi sostano, sono tenuti alla registrazione ed al pagamento delle eventuali tariffe, direttamente al personale incaricato dal gestore. Tale personale potrà essere reperito in Comune, negli orari di apertura al pubblico, o al numero indicato nelle locandine informative all'uopo affisse.
7. Il tagliando che comprova la registrazione deve essere esposto in modo visibile sul parabrezza del camper.

ARTICOLO 6 – Obblighi e divieti

1. La fruizione dell'area camper è soggetta alle seguenti limitazioni:
 - la sosta dell'autocaravan è permessa per un periodo di tempo non superiore a settantadue ore dal momento dell'insediamento. La violazione di tale termine comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa della somma da Euro 25,00 a Euro 500,00,

prevista dall'art. 45, comma 11 della L.R. 9/2006 e l'immediato allontanamento del trasgressore;

- è vietato sostare nella zona centrale dell'area o comunque in modo da ostacolare il transito degli altri veicoli. È altresì vietato sostare in prossimità dell'accesso dell'area, in modo tale da rendere difficoltosa la manovra di ingresso o di uscita. Il gestore dell'area camper è autorizzato ad intervenire per lo spostamento e/o rimozione dei mezzi parcheggiati in modo irregolare o inadeguato, senza alcun addebito per eventuali danni arrecati. Le spese di rimozione saranno a totale carico dell'utente e dovranno essere corrisposte dallo stesso prima di lasciare l'area di sosta;

- è assolutamente vietato all'interno dell'area l'asportazione ed il danneggiamento di materiali ed oggetti di proprietà comunale; il gioco con palloni od oggetti da lancio; il lavaggio e lo stendimento di panni fuori dalle vetture; il transito e la sosta di veicoli a motore diversi dall'autocaravan; la sosta prolungata delle vetture con il motore acceso. Gli animali devono essere custoditi in modo da evitare molestie, disturbi o danni alle cose e/o alle persone. È fatto obbligo di tenere al guinzaglio i cani e di raccogliere i loro bisogni; sono assolutamente vietate tutte le attività rumorose in contrasto con la quiete pubblica e privata dalle ore 20:00 alle ore 7:00;

- lo scarico dei rifiuti deve avvenire negli appositi contenitori e nel rispetto della normativa vigente in materia e del regolamento comunale sui rifiuti solidi urbani;

- è permesso applicare all'apposita presa dell'acqua presente all'interno dell'area camper, tubazioni idonee a captare l'acqua ed a convogliarla negli appositi serbatoi dell'autocaravan purché le suddette tubazioni vengano applicate per il solo tempo strettamente necessario al riempimento della cisterna. L'uso delle tubazioni non deve comunque ostacolare la circolazione di persone e mezzi né minacciarne l'incolumità o la sicurezza;

-è permessa l'utilizzazione dell'acqua solo per scopi igienico sanitari ed alimentari.

ARTICOLO 7 - Responsabilità

L'area camper non è custodita. Il gestore è pertanto esonerato da ogni responsabilità in ordine a danni alle cose e/o alle persone che vi si verificassero all'interno.

ARTICOLO 8 – Sanzioni

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le leggi e i regolamenti disciplinanti la materia.
2. Fatta salva la previsione di specifiche sanzioni negli articoli precedenti, ogni infrazione alle norme del presente regolamento comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25.00 a € 500.00, oltre all'allontanamento dall'area di sosta;
3. L'attività di vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento è di competenza del Comune tramite il Comando di Polizia Municipale e delle altre forze dell'ordine.
4. L'irrogazione delle relative sanzioni per la violazione delle norme contenute nel presente regolamento e nelle leggi ivi richiamate, è disciplinata dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689.

ARTICOLO 9 – Disposizioni finali

1. L'esecutività del presente regolamento è subordinata all'osservanza delle norme disposte in materia di pubblicazione degli atti regolamentari del Comune.